



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
V SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Enrico Silvestro Ravera
dott. ssa Francesca Lippi
dott. ssa Raffaella Gabriel

Presidente
Giudice relatore
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 6028/2023 promossa da:

Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo M. Zanchetta e Monica Olivieri, entrambi del foro di Milano e dall'avv. Vincenzo Marino del foro di Genova

nei confronti di

Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giambattista D'Aste e Giovanni Bravo del foro di Genova

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI PARTE ATTRICE

Voglia il Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*,

accertato che la presente controversia non può essere devoluta alla cognizione arbitrale, vertendosi in materia di impugnazione di bilancio per violazione dei principi di chiarezza, di veridicità e correttezza contabile del bilancio

in via incidentale

accertare che nulla è dovuto da **Controparte_1** a mente dell'intesa 17.6.2021 tra **CP_2** e le associazioni datoriali **Controparte_3** di cui in atti, non essendo sorta alcuna obbligazione a suo carico

nel merito:

accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nella narrativa della citazione e negli atti di causa, la nullità e/o inefficacia della delibera assembleare adottata in data 29 giugno 2022 di approvazione del bilancio d'esercizio 2021 e del bilancio stesso sia per vizi derivati da esercizi precedenti (accertati con le sentenze indicate nella narrativa della citazione e confermate in appello) sia per violazione del disposto dell'art. 2423, Il comma, c.c. per le ragioni indicate in atti e altresì per violazione del disposto di cui all'art. 2423, Il comma, c.c., 2425 c.c. e del disposto dell'art. 2427, comma 1, n. 13), anzitutto in relazione al debito di euro 362.000 nei confronti di **Contro** (altrimenti appostato quale parte della voce B14 del conto economico, oneri diversi di gestione), nonché alle ulteriori inesattezze contenute nella nota integrativa, con particolare riferimento all'erronea affermazione per cui i rapporti con la controllante sarebbero a condizioni di mercato, per le ragioni tutte esposte in atti.

Con vittoria di spese.

CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE

Piaccia al Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*, contestare le affermazioni e conclusioni dell'Ill.mo CTU laddove in contrasto con le domande della conchiudente e del suo Consulente tecnico, e respingere in toto ogni e qualunque domanda avversaria, perché infondata in fatto ed in diritto. Con reiezione altresì della domanda/accertamento incidentale richiesta/i da controparte, inammissibile/i nel presente giudizio e, comunque, in mero subordine e salvo gravame, da ritenersi del tutto infondato/i in fatto ed in diritto. Ciò considerata la piena legittimità dell'appostazione effettuata dalla conchiudente in ordine al debito verso **Contro** di 362.000 Euro, a mente dell'intesa 17.6.2021 tra le Organizzazioni sindacali e le Associazioni Datoriali.

La produzione delle sentenze della Corte d'Appello è tardiva e comunque, sempre in subordine e salvo gravame, esula integralmente dal presente giudizio e infondata ai fini di controparte.

Per scrupolo difensivo si replica, comunque, il capitolo di prova relativo alla contabilizzazione del credito **Contro** verso **CP_1** relativo all'esercizio AMT 2021, indicato nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c (in ultimo quella del 19 gennaio 2024), da aversi qui per integralmente ritrascritto con l'indicazione del teste **Testimone_1**

Non si accetta comunque il contraddittorio su inammissibili pretese, domande ed eccezioni nuove.

Motivi della decisione

La presente causa ha ad oggetto l'impugnazione da parte di *Parte_1*, socia al 48,46% spa di *Controparte_1*, della delibera assembleare del 29 giugno 2022 con cui è stato approvato il bilancio 2021, con il voto contrario della società attrice (doc. 3 attrice verbale, doc. 4, bilancio 2021).

La società *Controparte_1* è partecipata da *CP_5* e da *Parte_1* rispettivamente nella misura del 51,54 e del 48,46% (doc. 1 e 2 attrice Statuto e visure).

Parte attrice, a sostegno della propria domanda, ha allegato e dedotto quanto segue:

- ATP Esercizio ha approvato i bilanci 2016- 2017 e 2018 che, con distinte sentenze di questo Tribunale, sono stati dichiarati nulli per violazione di norme imperative, sia per il mancato rispetto di specifici criteri contabili, sia per la violazione dei principi di chiarezza e verità;
- I bilanci 2019 e 2020 non sono stati impugnati solo per ragioni di opportunità;
- nonostante le declaratorie di nullità emesse dal Tribunale l'organo amministrativo non ha provveduto a rettificare i bilanci nel frattempo approvati;
- il bilancio relativo all'esercizio 2021 riprodurrebbe errori già presenti nei bilanci precedenti e sarebbe, pertanto, affetto da *nullità derivata*;
- oltre ai profili derivati, il bilancio 2021 presenterebbe autonomi vizi, non sempre agevolmente individuabili a causa di un difetto genetico di chiarezza, in particolare con riguardo alle voci relative ai rapporti con la controllante, già oggetto di rilievi sia da parte del socio di minoranza sia da parte dei CTU nominati nei precedenti giudizi;
- quanto agli "oneri diversi di gestione", secondo parte attrice, il bilancio 2021 occulterebbe all'interno della voce "oneri diversi di gestione" un rilevante debito verso la controllante, privo di adeguato fondamento giuridico. Tale modalità espositiva costituirebbe la prosecuzione di una criticità già emersa in passato, caratterizzata dall'utilizzo di macrovoci non sufficientemente distinte al loro interno;
- con riferimento ai rapporti con la controllante il bilancio al 31 dicembre 2021 reitererebbe, in forma diversa, un vizio già riscontrato in precedenza, con specifico riferimento all'affermazione contenuta nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione secondo cui i rapporti con la controllante sarebbero stati intrattenuti a "*normali condizioni di mercato*". Tale si fonderebbe, almeno in parte, su rapporti già giudicati non conformi a normali condizioni di mercato e, per altro verso, sulla situazione di sostanziale dipendenza della società dalla controllante per l'esercizio delle residue attività;

Nel costituirsi, ATP Esercizio, richiamando le eccezioni svolte nei precedenti giudizi e sviluppate negli atti di appello allegati alla comparsa, ha chiesto il rigetto delle domande, con replica alle censure attoree nei seguenti termini:

- quanto alla *nullità derivata* ha dedotto di avere proposto appello avverso le precedenti pronunce del Tribunale di Genova e ha sostenuto che eventuali modifiche ai bilanci debbano apportarsi solo all'esito dei giudizi di gravame e a seguito del passaggio in giudicato. A sostegno di tale tesi ha richiamato Cass., 23 maggio 2023, n. 14338, evidenziando che tale arresto ha escluso la necessità di impugnare anche i bilanci successivi alla prima impugnazione;
- ha richiamato ed opposto l'esistenza di rinunce provenienti dalla stessa impugnante (prod. 9) e ha evidenziato che alcune poste non sarebbero state tempestivamente impugunate, pur dovendolo essere;
- ha richiamato la preclusione prevista dall'art. 2434-bis c.c., secondo cui le azioni di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte contro le deliberazioni di approvazione del bilancio dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo;
- quanto alle sopravvenienze passive per euro 362.000 iscritte tra gli oneri diversi di gestione, la resistente ha sostenuto che si tratterebbe di somme dovute ai dipendenti a titolo di *una tantum* per la chiusura del triennio economico 2018-2020. Nella nota integrativa si legge infatti che la voce comprende "*sopravvenienze passive relative a costi non di competenza dell'esercizio, compresi i costi per una tantum pregressa al personale in forza al 31.12.2020, oltre alla tassa di circolazione dei mezzi*";
- ATP Esercizio ha quindi sostenuto che *l'una tantum*, pur formalizzata nel 2021, riguardi il periodo in cui la società gestiva ancora il trasporto pubblico locale extraurbano e, poiché il relativo importo sarebbe stato corrisposto da ^{Contro} [redacted] esso andrebbe iscritto tra i debiti verso la controllante ^{Contro} [redacted];
- con riferimento alle "normali condizioni di mercato" la resistente ha contestato che i rapporti con la controllante ^{Contro} [redacted] si siano svolti a condizioni "non di mercato", con particolare riferimento al contratto di service e al distacco di personale, rilevando come le allegazioni attoree non tengano adeguatamente conto della concreta normalità dei rapporti intercorsi e siano prive di adeguato supporto probatorio;
- quanto al lamentato difetto di chiarezza, ATP Esercizio ha sostenuto la natura pretestuosa della doglianza, riconducendolo al più ampio contesto della contrapposizione tra i soci.

La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile, affidata al dott. Persona_1.

Nel corso del giudizio sono state pubblicate e prodotte dall'attore, unitamente alla nota di precisazione delle conclusioni, le sentenze emesse dalla Corte d'Appello di Genova che hanno confermato le pronunce dichiarative della nullità dei bilanci, e precisamente:

- sentenza n. 423/2025, pubblicata il 31 marzo 2025;
- sentenza n. 489/2025, pubblicata il 16 aprile 2025;
- sentenza n. 620/2025, pubblicata il 20 maggio 2025.

Avverso tali sentenze non è stato proposto ricorso per cassazione.

Tuttavia parte resistente ha eccepito la tardività della produzione e la loro irrilevanza ai fini della decisione.

All'udienza del 3 marzo 2026 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.

Tanto premesso il Collegio ritiene la domanda attorea meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.

§ 1. Sulla competenza del Giudice ordinario

Nel caso che ci occupa non opera la clausola compromissoria prevista all'art. 23 dello Statuto di ATP Esercizio per la risoluzione delle controversie tra la società e i soci, nonché tra i soci stessi o tra i predetti e gli organi sociali.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito non sono compromettibili in arbitri le controversie che hanno ad oggetto l'impugnazione delle delibera di approvazione del bilancio fondate sulla violazione dei principi di verità, chiarezza e correttezza, venendo in rilievo norme non solo imperative, ma dettate a tutela, oltre che dell'interesse dei singoli soci, dell'interesse collettivo dei soci e di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto di conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente (Cass. civ. Sez. I sentenza 4.4.2019 n.14665, Cass. n.18600 del 2011, Cass, n.13031 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 13-10-2016, n. 20674: Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 10-09-2015, n. 17950; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 10-06-2014, n. 13031, Trib. Milano, 28-07-2015, Trib. Torino Sez. Specializzata in materia di imprese, 11-06-2015, Trib. Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell., 15-04-2014, Trib. Genova Sez. IX, 04-12-2015).

§ 2. Sull'eccezione di tardività della produzione delle sentenze della Corte di Appello

Per la rilevanza che le sentenze della Corte di Appello di Genova rivestono in ordine ad alcune delle questioni da affrontare e decidere nel presente giudizio va valutata, in via preliminare, l'eccezione di tardività sollevata dalla parte resistente riguardo alla loro produzione da parte dell'attrice unitamente al deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni.

L'eccezione deve essere disattesa.

Si tratta di pronunce emesse dal giudice del gravame in epoca successiva al decorso dei termini 171 ter c.p.c., che sono state prodotte nel processo nel primo atto utile, immediatamente successivo alla loro sopravvenienza.

La parte resistente ha avuto la possibilità di prendere posizione su tali sentenze nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica e non vi è stata dunque alcuna compromissione del contraddittorio.

Quanto alla loro rilevanza nel presente processo è sufficiente osservare che la stessa parte resistente ha prodotto in causa gli atti di appello proposti avverso le sentenze dichiarative della nullità delle delibere assembleari del 2016, 2017 e 2018, rinviando a tali atti per quel che concerne le eccezioni preliminari.

E' evidente dunque che le sentenze di secondo grado confermatrici della nullità delle delibere di approvazione dei precedenti bilanci sono rilevanti per le statuizioni in esse contenute che riguardano questioni riproposte nel presente giudizio.

§ 3 Sulle eccezioni preliminari richiamate da ATP esercizio nella comparsa di costituzione

A pag. 2 della comparsa di costituzione si legge:

"Vi sono tre cause di impugnativa dei bilanci della società comparente. Bilanci 2016, 2017, 2018. Tutte pendenti ed in fase di appello. ad esito dei medesimi verranno ovviamente effettuate le eventuali modifiche ai relativi bilanci, se del caso, a giudicato intervenuto. In tali procedimenti sono state proposte eccezioni, che replichiamo nel presente (per una completa disamina, v. Atti di appello, Prodd. Nn. 2,3 e 4.)"

Nella prima memoria 171 ter cpc la società attrice, pur contestando la tecnica del richiamo in termini generici utilizzato dalla resistente, ha replicato sull'eccezione relativa alla preclusione opposta da **CP_1** all'impugnazione del bilancio 2021 per:

- la presenza di rinunce provenienti da **Parte_1** (doc.9 accordo del 20.4.2016 stipulato con ATP spa);
- la mancata impugnazione di alcune poste da parte di **Parte_1** ;
- lo sbarramento di cui all'art. 2434bis c.c.

A tale riguardo ritiene il Collegio che la rinuncia richiamata dalla resistente sia irrilevante per due fondamentali ordini di ragioni.

In primo luogo in quanto l'accettazione della contabilità e dei principi applicati in passato, non comporta che il bilancio successivo non possa essere impugnato.

In secondo luogo in quanto ogni pattuizione o pregresso comportamento del socio sul suo potere di impugnare il bilancio è invalido quando sono in contestazione i principi di chiarezza e precisione che comportano la nullità del bilancio.

In tal senso si è espressa la Corte di Appello di Genova nella sentenza 423/2025 che ha evidenziato a pag.18 l'irrilevanza dell'accordo quanto alla violazione dei principi OIC n.9 e 16, soprattutto avuto riguardo alla circostanza che i documenti contabili dei quali vi è stata accettazione da parte di **Parte_1** si riferivano a bilanci antecedenti a quello impugnato.

Quanto alla mancata impugnazione di alcune poste e allo sbarramento di cui all'art. 2434 bis c.c. si rileva che tale norma "preclude" l'impugnazione del bilancio precedente, una volta approvato il successivo, ma non viceversa.

Nella sentenza n.839/2023 relativa all'impugnazione del bilancio 2017 il Tribunale aveva già disatteso l'eccezione sollevata da **CP_1**, richiamando la motivazione della precedente sentenza n. 840/2022 relativa all'impugnazione del bilancio 2016.

La Corte di Appello di Genova ha confermato che la disposizione richiamata, nella sostanza, indica che non è possibile impugnare un bilancio se è stato approvato quello successivo perché chiaramente dipendente e quindi in continuità con quello precedente.

Sul punto è dunque superflua ogni ulteriore considerazione.

§ 4. Sulla nullità derivata

Nell'atto introduttivo del presente giudizio la società attrice ha denunciato *la nullità derivata* del bilancio al 31.12. 2021 in quanto tale bilancio è stato approvato dopo la pubblicazione della sentenza 840/22 con cui il Tribunale di Genova aveva accertato la nullità del bilancio approvato al 31.12.2016 per violazione di norme imperative.

In particolare la società attrice ha allegato e dedotto che:

*" il bilancio dell'esercizio 2016 di ATP **Controparte_1** è stato impugnato da **Parte_1** [...] in relazione a 4 profili: alle immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento al parco mezzi (secondo il criterio di ammortamento utilizzato, la posta non sarebbe dovuta essere di 7.400.000 ma di 4.110.000 euro), alle rimanenze, con particolare riferimento al magazzino ricambi sopravvalutato di almeno 141.000 euro ai crediti verso altri, con particolare riferimento al credito Aree Interne di euro 465.000 agli affitti versati alla controllante, che non sono a prezzo di mercato, come invece scritto in nota integrativa le prime tre poste con evidenti effetti di apparente aumento del patrimonio aziendale, il quarto incidente sulla veridicità delle affermazioni indicate nella comunicazione sociale.*

La CTU contabile ammessa e depositata in giudizio (doc. 6) ha accertato l'erroneità delle tre poste contestate per un valore di ca 800.000 euro, così suddiviso:

omesse svalutazioni del parco mezzi euro 277.000

omesse svalutazioni del magazzino ricambi euro 82.000

errata iscrizione del credito Aree Interne euro 465.000

e ha accertato che i canoni di affitto di cui al paragrafo precedente sono il doppio di quelli di mercato.

La sentenza 840/22 ha accertato che la redazione del bilancio era in violazione di norme imperative e conseguentemente ha dichiarato nulla la delibera (doc. 7)".

La società attrice, poi, pur dando atto dei diversi orientamenti giurisprudenziali sul momento in cui sorge l'obbligo di rettifica degli amministratori (se dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del bilancio precedente o dalla sua pronuncia), ha sottolineato che il contenuto della prima sentenza avrebbe portato un bilancio di esercizio 2016 in perdita e ha rilevato la superfluità di indicare quali singole poste del bilancio 2021 sarebbero state direttamente coinvolte da tale pronuncia, dovendo i soci decidere se e come ripianare la perdita. Si riporta qui di seguito il passaggio contenuto nell'atto di citazione.

“Dato che il contenuto anche solo della prima sentenza avrebbe portato un bilancio di esercizio 2016 in perdita (e così quelle successive), superfluo indicare quali singole poste del bilancio 2021 sarebbero state direttamente affette da tale pronuncia, dovendo decidere i soci se/come ripianare la perdita, portarla a nuovo, ridurre il capitale ... tutte “variabili” che incidono su tutti i bilanci successivi.”

La resistente **CP_1** riguardo all’invalidità derivata si è difesa osservando che, una volta impugnato il bilancio, non solo è inutile, ma è anche precluso proporre impugnative identiche negli anni successive, richiamando a sostegno di tale assunto giurisprudenza di merito e di legittimità (Tribunale di Roma, sentenza 6 luglio 2016, n. 8436 e sentenza della Cassazione del 23 maggio 2023, n. 14338).

Ciò posto ritiene il collegio che occorra distinguere i diversi profili.

Il tema relativo al momento in cui sorge in capo agli amministratori l’obbligo di rettificare ai sensi dell’art. dell’art. 2377, 7 comma c.c. i successivi bilanci deve ritenersi superato in ragione del fatto che avverso le pronunce della Corte di Appello, medio tempore intervenute e prodotte in atti, non risulta proposto ricorso in Cassazione.

Riguardo all’interesse ad impugnare e alla preclusione opposta dalla parte resistente va precisato che la sentenza n.14338/2023 della Cassazione, chiarisce che a norma dell’ultimo comma dell’art. 2434 bis cod. civ., *“il bilancio di esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa, senza porre a carico della socia l’onere della sua impugnazione e che è per il bilancio - riferito all’esercizio nel corso del quale viene dichiarata la nullità del bilancio precedentemente impugnato - che sorge l’onere a carico degli amministratori di tener conto delle ragioni della stessa, senza che, tuttavia, tale onere di adeguamento sia condizionato, in senso assoluto, all’impugnazione anche di tale bilancio e di quelli medio tempore intervenuti tra l’impugnazione proposta e la sentenza che l’ha accolta”*.

Dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione non può però ricavarsi l’inammissibilità della impugnazione successiva, ma semplicemente la sua non obbligatorietà.

Ciò trova conferma, tra l’altro, nella recente ordinanza n. 5587 del 12 marzo 2026 della Suprema Corte in tema di invalidità derivata che riveste interesse anche nel presente giudizio per le ragioni che si andranno ad esporre.

La Corte ha statuito che la continuità tra i bilanci di esercizio ha natura principalmente contabile e non determina automaticamente la trasmissione dei vizi giuridici da un bilancio a quello successivo.

Di conseguenza, il soggetto che intende contestare anche i bilanci successivi deve allegare espressamente la persistenza delle irregolarità originarie.

In particolare la Cassazione ha rilevato che *“non sussiste alcuna automatica o presuntiva trasmissione del vizio da un bilancio all’altro e che, correlativamente, l’impugnante ha l’onere di dedurre che i vizi lamentati a sostegno dell’invalidità del primo bilancio impugnato si sono trasmessi anche ai bilanci successivi, che divengono pertanto impugnabili per le medesime ragioni addotte a sostegno della prima impugnazione.*

Soltanto ove tanto non accada, ovvero quando l’impugnante ometta di dedurre la persistenza del vizio originariamente dedotto, opera il meccanismo di sanatoria deducibile dall’art. 2434-bis, primo comma, cod. civ., che prevede una presunzione, iuris tantum, di autonomia e integrità del bilancio dell’esercizio successivo rispetto ai vizi che eventualmente inficino quello precedente; una presunzione relativa, che è conseguenza dell’obbligo specificamente ricadente sugli amministratori, ai sensi del terzo comma dell’articolo in

questione, di tenere conto - e dunque emendare - il bilancio successivo dei vizi e delle contestazioni mosse al bilancio precedente”.

Tale pronuncia ha messo, dunque, in evidenza come non ricorra una continuità automatica ed implicita che estende il vizio originario di un bilancio ai bilanci successivi, ma solo una continuità di natura contabile (per effetto dei saldi consuntivi e preventivi reciproci) e di natura giuridica, rispetto alla quale, tuttavia, la circostanza che il vizio del bilancio precedente si sia trasmesso a quello successivo, attenendo come detto a ragioni giuridiche e non contabili, va specificamente allegata dall'impugnante e, solo una volta che sia stata ritualmente introdotta nel relativo giudizio, onera gli amministratori di dimostrare, quale fatto impeditivo all'accoglimento dell'azione, di aver sanato l'invalidità dedotta nell'impugnazione del bilancio precedente.

E' dunque onere dell'impugnante, che intenda avvalersi degli effetti giuridici del principio di continuità dei bilanci, contestare la validità anche dei bilanci successivi a quello per cui è stata proposta la prima impugnazione, deducendo l'estensione e la perpetuazione del vizio originario anche nel successivo bilancio oggetto di impugnazione.

Calando tale principio di diritto, nel caso in esame, si osserva che “l'invalidità derivata” fatta valere dalla società attrice, come motivo di nullità del bilancio 2021, non risulta espressamente allegata e dedotta avendo la parte attrice ritenuto superflua l'indicazione delle singole poste del bilancio 2021 direttamente coinvolte da tale pronuncia.

§5. Sulla violazione del principio di chiarezza

Parte attrice ha allegato, dedotto e documentato che:

- in data 23.6.2022, ricevuta la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio e prima della sua celebrazione **Parte_1** richiedeva - tra l'altro - il dettaglio delle partite di debito-credito nei confronti della controllante (doc. 19);
- in sede assembleare (29.6.22) rilevava carenze informative e - per rimanere strettamente in argomento - precisato che la documentazione era giunta solo in data 28.6.2022, si sottolineava come rimanessero del tutto prive di spiegazione le “sopravvenienze passive ordinarie” per oltre 362.000 euro appostate sul conto 3070200013 come da scheda 2556 (doc. 3);
- nel bilancio dette “sopravvenienze passive ordinarie” per oltre 362.000 euro sono inserite, in nota integrativa tra gli “oneri diversi di gestione” (p. 19 di 22 del bilancio, doc. 4, senza alcuna indicazione del loro ammontare) nel bilancio di verifica, tra l'altro, le “sopravvenienze passive ordinarie” ammontano ad euro 594.000 (doc. 31);
- dopo varie interlocuzioni ancora in data 22.11.2022 **Parte_1** chiedeva spiegazione delle suddette “sopravvenienze passive ordinarie” (doc. 20) la domanda veniva reiterata in data 16.12.2022 (doc. 21);
- solo in data 29.12.2022 veniva dato atto da **CP_1** che i 362.000 euro erano “il dovuto ai dipendenti in forza di una tantum a chiusura del triennio economico 2018-2020, dopo la confluenza del personale ATP in **Contro**, con rinvio a quanto stabilito nell'accordo ponte raggiunto da **Controparte_3** il 17.6.2021 (doc. 22);

- in data 17.1.2023 *Parte_1* prendeva atto della spiegazione ma a sua volta faceva notare come detto accordo non valesse per i datori di lavoro privi di personale in forze alla data dell'intesa così come di quelli precedenti ((doc. 23);
- seguivano reciproche comunicazioni volte a sostenere le rispettive tesi, e cioè, secondo ATP Esercizio, che si trattava di un debito della medesima, secondo AGI, che rappresenta una somma non dovuta; in ogni caso si constatava che la somma era stata appostata tra i debiti verso la controllante *Contro* (docc. 24 - 28);
- nella nota integrativa la voce "oneri diversi di gestione" (corrispondente alla B14 del bilancio) è descritta nei seguenti termini : *"la voce comprende sopravvenienze passive relative a costi non di competenza dell'esercizio, compresi i costi per una tantum pregressa al personale in forza al 31.12.2020, oltre alla tassa di circolazione dei mezzi"* , senza alcuna indicazione di importi.

La CTU affidata al Dott. *Per_1* qui condivisa, ad eccezione di alcuni profili sui quali ci si soffermerà più avanti, ha messo in luce al riguardo:

"La nota integrativa è scarna. Le informazioni riportate in sede di commento della voce "Oneri diversi di gestione", infatti, sono, sotto il profilo qualitativo, piuttosto povere ed incomplete; sotto il profilo quantitativo, nulle, in quanto prive di alcun riferimento numerico. Ben avrebbe potuto, invece, il redattore del bilancio fornire in tale sede un commento più ampio circa la natura di tale sopravvenienza passiva (meglio spiegando, in particolare, l'origine dell'una tantum e le sue modalità di regolazione) e soprattutto la sua quantificazione numerica, informazione quest'ultima del tutto mancante e che rappresenta, probabilmente, il difetto di informativa più significativo.

La completezza della predetta informativa deve essere valutata, poi, in relazione al disposto dell'art. 2427 co. 1 n. 13 c.c. che richiede l'indicazione in Nota integrativa de "l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali".

Alla luce di OIC 12 pare allo scrivente che la predetta sopravvenienza passiva rivestisse i caratteri dell' "eccezionalità" richiamate dal Principio contabile, sia sotto il profilo quantitativo (la voce costituisce, da sola, oltre 1/10 di tutti i costi dell'esercizio) sia sotto il profilo qualitativo (essendo collegata ad un'operazione straordinaria di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale).

Alla luce di quanto sopra esposto pare, in sintesi, allo scrivente che, in punto informativa circa la sopravvenienza passiva de qua, si potesse e si dovesse fare di più e meglio.

In particolare, pare allo scrivente criticabile non tanto la rappresentazione del costo tra gli "Oneri diversi di gestione" (anziché tra i "Costi del personale") quanto piuttosto la insufficiente informativa contenuta in Nota integrativa, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo quantitativo (non è indicato un importo), tenuto conto, in particolare, anche del disposto di cui all'art. 2427 n. 13 c.c. in relazione ai componenti di costo "eccezionali".

In conclusione, pertanto, pare allo scrivente CTU che il bilancio chiuso al 31/12/2021 risulti affetto da difetti di informativa tali da configurare una violazione del principio di chiarezza di cui all'art. 2423 co. 2 c.c..".

La legge attribuisce al bilancio di esercizio una funzione di obiettiva e imparziale informazione sulla composizione e sul valore del patrimonio sociale, nonché sul risultato economico conseguito nell'esercizio. Tale funzione è confermata dalla disciplina della pubblicità del bilancio mediante deposito presso il Registro delle imprese, dalla quale emerge che il bilancio è destinato non soltanto ai soci, ma anche ai terzi che vengano in contatto con la società e abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. La preminente funzione informativa del bilancio trascende l'interesse del singolo socio e impone che le informazioni richieste dalla legge siano ricavabili dal documento contabile e dai suoi allegati.

I principi di chiarezza, verità e correttezza costituiscono clausole generali distinte, ancorché spesso tra loro intrecciate.

La chiarezza è equiparata alla veridicità e correttezza e non è possibile subordinarla alla rappresentazione veritiera e corretta, in quanto tale subordinazione sarebbe palesemente incompatibile con la funzione di obiettiva informazione attribuita ai bilanci.

La clausola della chiarezza presuppone il raggiungimento di un livello informativo idoneo a soddisfare le esigenze conoscitive di un fruitore "medio", che si presuppone dotato di una media cultura contabile.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il bilancio che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423 c.c. è illecito e la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato è nulla, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello rappresentato dal bilancio, ma anche quando dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite ai soci e ai terzi (cfr. ex multis Cass. civ., n. 4120/2016 e Cass. civ., n. 7433/2023).

Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il principio di chiarezza ha autonoma valenza precettiva ed è posto sul medesimo piano dei principi di veridicità e correttezza (cfr. Cass. civ., n. 4874/2006, in cui si afferma che nella disciplina legale del bilancio d'esercizio delle società, il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono e Cass. civ., n. 4120/2016, in cui si afferma che la chiarezza del bilancio non è un precetto subordinato alla verità formale dei numeri, ma è un principio autonomo e sovraordinato).

In particolare, Cass. civ., n. 4874/2006 ha affermato che, nella disciplina legale del bilancio d'esercizio delle società, il principio di chiarezza non è subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, essendo obiettivo fondamentale del legislatore garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. Nello stesso senso, Cass. civ., n. 4120/2016 secondo cui la chiarezza del bilancio non è un precetto subordinato alla verità formale dei numeri, ma è principio autonomo, funzionale alla completa informazione dei soci e dei terzi.

Il Tribunale di Genova già nella sentenza n. 2933/2022 pubbl. il 27/12/2022 resa tra le parti e relativa al bilancio del 2018, ha osservato che:

" Nella disciplina legale del bilancio d'esercizio delle società, il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è «dotato

di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono» (Cass. n4874/2006). Quanto sopra consente, peraltro, di sconfessare la tesi di ATP, secondo la quale non vi sarebbe stata alcuna violazione sotto il profilo della chiarezza, anche alla luce dell'affermazione fornita dall'ausiliario in risposta alle osservazioni dei CTP, del seguente tenore: «il sottoscritto non ha ritenuto di porre in dubbio il rispetto, nel bilancio 2018 di ATP Esercizio, del postulato generale della 'chiarezza' di redazione del bilancio» (fr pag. 5, Comparsa conclusionale ATP). E infatti evidente che il CTU, con questa affermazione, ha semplicemente voluto ribadire che la rilevanza, la portata e l'eventuale violazione del canone della chiarezza sono aspetti rimessi alla esclusiva valutazione del Giudice, dovendo l'ausiliario, per contro, limitarsi ad una mera descrizione del bilancio indicando dal punto di vista oggettivo e contabile quali incongruenze si riscontrano e quali informazioni esplicative mancano.

Nel momento in cui dette incongruenze vengono poi poste all'attenzione del giudicante, quest'ultimo ha quindi il compito di valutarle alla luce della normativa codicistica, che impone uno standard di chiarezza tale da consentire una comprensione del bilancio anche – e soprattutto – dall'esterno. Non va invero dimenticato che la verità e la chiarezza del bilancio sono canoni posti a tutela non soltanto del o dei singoli soci, bensì di tuffi i terzi e dei creditori in particolare (Cass. 928/2003; Trib. Palermo, Sez. Impresa, 2183/2020), e pertanto le integrazioni e le precisazioni del bilancio che si rendono necessarie a tal fine risultano non tanto (e non solo) "opportune", come ritenuto da ATP, quanto piuttosto obbligatorie poiché funzionali al raggiungimento dello scopo che la legge assegna al bilancio (considerazione analoga vale anche con riferimento alle censure relative alle singole poste di bilancio, sulle quali ci si soffermerà infra, §1.2) posto che anche in relazione a dette censure ATP ha sostenuto che le integrazioni indicate dal CTU fossero meramente opportune e non doverose).

Conseguentemente, allorquando si verifichi la situazione in cui – come affermato dal CTU per il caso in esame – le carenze redazionali riscontrate rendono il bilancio incomprensibile ad un lettore terzo, non può che concludersi per l'accertamento della violazione del dovere di chiarezza con le relative conseguenze sul piano giuridico (sulle quali infra, § 2)."

Con riferimento alla violazione del canone della chiarezza parte attrice a pag.10 della comparsa conclusionale ha precisato di aver evidenziato tempestivamente nell'atto di citazione altre voci di credito/debito con ^{Contro} che non coincidono con quelle del bilancio della controllante (docc.32,33).

Tali voci, non esaminate dal Ctu, dimostrano ancora una volta la carenza di chiarezza del bilancio.

Il CTU non ha esaminato partitamente tali voci, ma nella nota n. 74, a pag. 57, ha affermato:

"Il bilancio non contiene le informazioni di legge relative ai beni in leasing ed ai relativi contatti, né alcun commento alla voce di costo "Godimento di beni di terzi" (nel quale sono confluiti i canoni di leasing). Del pari la Relazione sulla gestione riferisce che "nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti" quanto, invece, risulta che nell'autunno 2021 sono stati acquistati due auto mezzi).

Tale nota va letta unitamente al rilievo fatto dal Ctu riguardo alla "diffusa superficialità" con cui è stato redatto il bilancio che si trova a pag. 57 dell'elaborato peritale.

Va considerato poi che il Ctu ha evidenziato che la nota integrativa al bilancio, nel capitolo "Informazioni sulle operazioni con parti correlate" (pag. 21), così recita:

"La società ha in essere alcuni contratti con la controllante ^{Contr} in particolare:

- Contratto di service amministrativo;*
- Contratto distacco personale per le attività residuali rimaste (noleggi, disabili, etc.);*
- Contratto di manutenzione per i mezzi di proprietà.*

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse a condizioni normali di mercato".

Al riguardo giova sottolineare che l'art. 2427 n.22 bis c.c. , stabilisce che la nota integrativa deve indicare:

"le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società".

La giurisprudenza di merito si è espressa sulla portata di tale disposizione soffermandosi anche sul tenore delle informazioni che devono essere rese, per la ragione che la conclusione di contratti con società collegate o controllate può indurre il sospetto di un conflitto di interessi o di scelte di favore non del tutto adeguate e rispondenti all'interesse della società.

Le informazioni da fornire in base alla previsione in commento, debbono poi essere integrate attraverso il principio contabile internazionale adottato dall'UE (IAS 24) e dal principio contabile OIC 12. Sono quindi parti correlate (IAS 24), le persone fisiche o le entità societarie che esercitano un controllo o comunque " un'influenza notevole " sull'entità che redige il bilancio, mentre le normali condizioni di mercato, che esonerano dall'obbligo di informativa, non attengono solo al prezzo praticato nell'operazione, ma si estendono anche alle ragioni che hanno condotto a porre in essere quell'affare con tale parte e non con altri soggetti terzi.

L'esigenza di fornire in merito informazioni appare quindi intuibile e costituisce una declinazione del più generale principio di trasparenza del bilancio, poiché la conclusione di contratti con società collegate o controllate ovvero con persone fisiche in stretto rapporto con chi è tenuto alla redazione del bilancio, può indurre il sospetto di conflitti d'interesse e di scelte di favore, non del tutto adeguate e rispondenti all'interesse della società (sentenza n. 5553/2021 Tribunale per le imprese di Torino").

Per quanto sin qui osservato si ritiene che la laconica frase riportata nella nota integrativa al bilancio 2021 (*Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse a condizioni normali di mercato*) non possa soddisfare il canone di chiarezza, neanche con riferimento alle altre voci relative alle operazioni con le parti correlate e che il bilancio 2021 sia dunque affetto da un difetto di chiarezza "diffuso" .

§ 6 Sul tema dell'una tantum

Parte attrice ha chiesto al Tribunale di accertare in via incidentale che nulla è dovuto da [...] CP_1 a mente dell'intesa 17.6.2021 tra CP_2 e le associazioni datoriali CP_6 [...] di cui in atti, non essendo sorta alcuna obbligazione a suo carico.

Dopo lo scambio di numerose missive è stato chiarito che CP_1, nel 2021, ha registrato una sopravvenienza passiva ordinaria di 362.000 Euro, in ragione di somme erogate ad ex dipendenti a titolo di una tantum prevista dall'accordo ponte raggiunto da Controparte_3 e OO.SS. il 17 giugno 2021, per colmare il vuoto dovuto al ritardo dei rinnovi contrattuali del settore nel triennio 2018-2020 (docc. 29 - 30).

Secondo l'organo amministrativo di ATP Esercizio tali somme sarebbero a carico del vecchio datore di lavoro, presso il quale i lavoratori erano impiegati nel triennio, anche se al momento dell'accordo, datato 17.6.2021, la società non aveva dipendenti.

In realtà l'intesa del 17 giugno 2021, chiarita poi con altra del 24 giugno (docc. 29 - 30) risulta applicabile rispetto al "personale in forze" al datore di lavoro "alla data di sottoscrizione" dell'intesa stessa (quindi al 17 giugno 2021) e al relativo datore.

VERBALE DI ACCORDO

Le Parti convengono quanto segue:

Il confronto per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri riparte dal 21 giugno 2021 e dovrà concludersi entro il 30.11.2021 secondo il perimetro di argomenti che sarà concordato nel corso della prima riunione.

Per il personale in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo, a copertura del periodo 2018-2020, riconoscimento di una somma una tantum di €. 680,00 lordi (seicentoottanta/00) al par. 175, riparametrato secondo la scala parametricale vigente, da corrispondere in 2 tranches, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2021 (€. 300,00 lordi) e la seconda con la retribuzione del mese di dicembre 2021 (€. 380,00 lordi). Per il personale impiegato nel periodo gennaio 2018/dicembre 2020 in misura almeno pari all'80% della propria attività nei servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in considerazione del particolare e perdurante stato di crisi economico/finanziaria del settore, la cifra una tantum sarà erogata in tre rate da erogarsi la prima con la retribuzione di ottobre 2021 (€. 200,00 lordi), la seconda con la retribuzione di aprile 2022 (€. 200,00 lordi) e la terza con la retribuzione di luglio 2023 (280,00 lordi).

Le parti convengono altresì di definire in via prioritaria e rendere esigibili entro il 16 luglio 2021 i seguenti argomenti:

1. Revisione delle norme contrattuali in tema di retribuzione delle ferie e definizione di un'intesa quadro diretta ad agevolare, ove possibile, le transazioni a livello individuale sul periodo pregresso;
2. Adeguamento art. 38 CCNL 28/11/2015 (fondo TPL salute).

Roma, 17.06.21

Per le Imprese

ASSTRA
ANAV
AGENS

Per le OO.SS.

FIL-EGIL
FI-CISL
UILTRASPORTI

CP_1, già alla data del 1° gennaio 2021, non aveva più alcun dipendente in forze.

Per principio giurisprudenziale consolidato (Cass. n.554/21 e n. 27726/2023) l'una tantum si deve imputare al datore di lavoro con il quale intercorre il rapporto al momento del rinnovo del contratto, sicché esso non può essere riconosciuto per i periodi in cui era in

corso un rapporto di lavoro con un datore diverso da quello del rapporto instaurato al momento del rinnovo del contratto collettivo.

Il fenomeno della successione dei contratti collettivi non è assimilabile a quello di successione tra norme giuridiche, per cui il contratto collettivo posteriore non modifica l'assetto precedente ma sostituisce una nuova regolamentazione a quella divenuta inefficace per scadenza del termine o volontà degli stessi stipulanti e per i rapporti di lavoro cessati nel

vigore di una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi contratti il cui oggetto è limitato al rapporto di lavoro in atto.

Sono compatibili con tale impostazione anche le modalità di pagamento previste con l'accordo sub 30 in quanto l'una tantum andava corrisposta unitamente alle retribuzioni di luglio e dicembre 2021.

Nessuna rilevanza può, infine, riconoscersi al "trasferimento" dei beni e del personale da CP_1 a ^{Contro} per il semplice motivo che alla data del 31.12.2020 il diritto all'una tantum dei lavoratori non esisteva e quindi non poteva essere oggetto del trasferimento.

L'una tantum in oggetto non è dunque dovuta ai lavoratori da CP_1 e non può ritenersi legittimamente riaddebitata da ^{Contro} ad ATP CP_1, con la conseguenza che il bilancio di esercizio al 31/12/2021 che recepisce tale addebito presenta vizi in punto "verità e correttezza".

§ 7 sulle normali condizioni di mercato

Ritiene il collegio, per quanto osservato al § 5, di non dover affrontare la questione delle "normali condizioni di mercato" dei rapporti con le parti correlate in quanto l'accertata violazione del canone di chiarezza del bilancio del 2021 che, -usando le parole del Ctu- è caratterizzato da "diffusa superficialità" risulta assorbente rispetto a tutte le altre questioni controverse.

Come è già stato osservato la nota integrativa è priva di qualsivoglia informazione sulle operazioni tra parti correlate.

"La società ha in essere alcuni contratti con la controllante ^{Contr} in particolare:

- ☐ *Contratto di service amministrativo;*
- ☐ *Contratto distacco personale per le attività residuali rimaste (noleggi, disabili, etc.);*
- ☐ *Contratto di manutenzione per i mezzi di proprietà.*

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse a condizioni normali di mercato".

La nota integrativa si limita ad elencare i contratti con la parte correlata e non contiene nessuna indicazione sulle condizioni di mercato e alle ragioni che hanno condotto a porre in essere quell'affare con tale parte e non con altri soggetti terzi.

La violazione dei precetti di chiarezza, precisione e completezza sul fronte informativo nel bilancio di esercizio, come già detto, rende quest'ultimo illecito, e per tale via corrispondentemente nulla, proprio ai sensi dell'art. 2379 c.c., per illiceità dell'oggetto, la delibera assembleare volta alla sua approvazione.

§ 8 sulle spese

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del DM 147/2022 nei valori indicati nel prospetto qui di seguito riportato.

Parte resistente risulta vittoriosa riguardo all'invalidità derivata, che alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione citata, non risulta specificamente allegata e dedotta dalla parte attrice e ciò giustifica la compensazione di ¼ delle spese di lite.

Gli oneri di ctu devono essere invece posti integralmente a carico della resistente.

Parte_2	€ 2.550,00
FASE INTRODUTTIVA	€ 1.630,00
FASE Parte_3	€ 5.670,00
FASE Parte_4	€ 4.250,00
TOTALE € 14.100,00, oltre contributo unificato € 1.036,00, oltre rimborso spese generali 15%, oltre Iva e CPA come per legge.	
¼ di € 14.100= € 3.525,00	
€ 14.100-€ 3525= € 10.575,00	

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

ACCERTA che nulla è dovuto da Controparte_1 a mente dell'intesa 17.6.2021 tra CP_2 e le associazioni datoriali Controparte_3

DICHIARA la nullità della delibera assembleare adottata in data 29 giugno 2022 di approvazione del bilancio d'esercizio 2021 dall'assemblea dei soci di Controparte_1 e del bilancio stesso.

CONDANNA Controparte_1 a rifondere a Parte_1 le spese di lite che liquida in € 10.575,00 oltre spese generali, IVI\ e CPA, compensata la residua frazione di ¼.

PONE le spese di CTU già liquidate in atti a definitivo carico di Controparte_1.

Così deciso nella c.d. c. del 5.6.2026

Il Giudice est.
Francesca Lippi

Il Presidente
Enrico Silvestro Ravera

